

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

DECRETO N. 000010 del 03.08.2022

Oggetto: Determinazione del trattamento economico spettante al Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Arena Po, Unione dei Comuni di prima Collina (Canneto Pavese, Castana, Montescano) e Portalbera. Periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022 e dal 01.07.2022 al 31.12.2022

IL SINDACO

PREMESSO che i Comuni di Arena Po (Comune capofila), l'Unione dei Comuni di Prima Collina (Canneto pavese, Castana e Montescano) il 18.01.2021 hanno sottoscritto la Convenzione per il servizio in forma associata della gestione della Segreteria Comunale con decorrenza dal 01.02.2021 oppure, se successiva, dalla data di presa d'atto della nuova forma associativa e nulla osta della Prefettura di Milano – UTG di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di Regione Lombardia;

VISTI:

- il Decreto Prefettizio (Ufficio Territoriale del Governo di Milano) Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia n. 014 in data 25.01.2021 (ns. prot. 560 del 28.01.2021) di presa d'atto dell'estensione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano e di costituzione e classificazione della predetta convenzione;
- il provvedimento del Sindaco del Comune di Arena Po ns. prot. 954/2021 d'individuazione del Segretario Comunale, Dott. Gian Luca Muttarini;
- il Decreto Prefettizio (Ufficio Territoriale del Governo di Milano) Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia n. 36 in data 16.02.2021 (ns. prot. 998 del 18.02.2021) di assegnazione del Segretario Comunale Dott. Gian Luca Muttarini presso la convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano;
- l'accettazione di nomina a titolare della sede di segreteria convenzionata del Dott. Gian Luca Muttarini, di cui al ns. prot. 1115 del 23.02.2021, con decorrenza 01.03.2021;

DATO ATTO che il Sindaco del Comune di Arena Po, capofila, ha competenza nel procedere agli adempimenti di propria spettanza in ordine alla successiva nomina;

CONSIDERATO:

- che in data 01.03.2021 il Dott. Gian Luca Muttarini ha regolarmente preso servizio;
- questa sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano appartiene alla classe III[^] e il Dott. Gian Luca Muttarini risulta iscritta all'Albo nella fascia professionale A;

DATO ATTO che l'art.8) della Convenzione stabilisce, tra l'altro “per eventuali maggiorazioni ed emolumenti aggiuntivi si rimanda al CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali triennio 2016/2018. Saranno invece a carico esclusivo di ciascun Comune parte della Convenzione le somme spettanti al Segretario Comunale a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione secondo i parametri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale, della retribuzione di risultato, per la parte afferente a specifici incarichi ed obiettivi conferiti da ciascuna Amministrazione”;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2022, esecutiva, avente a oggetto “Scioglimento consensuale dalla Convenzione tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale”;

- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2022, esecutiva, avente a oggetto “Approvazione Convenzione tra i Comuni di Arena Po, Portalbera, Canneto Pavese, Castana e Montescano per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale”;
- la Convenzione tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera per il servizio in forma associata della segreteria Comunale sottoscritta in data 30.04.2022;
- il Decreto Prefettizio (Ufficio Territoriale del Governo di Milano) Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia n. 66 in data 05.05.2022 (ns. prot. 2620 del 07.05.2022) di presa d’atto dello scioglimento della precedente convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano e di costituzione e classificazione, in classe III°, della Convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera;
- l’accettazione di nomina a titolare della sede di segreteria convenzionata del Dott. Gian Luca Muttarini con decorrenza 07.05.2022;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 11.05.2022 di nomina del Dott. Gian Luca Muttarini quale Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera, con decorrenza 07.05.2022;

CONSIDERATO, che in data 07.05.2022, il Dott. Gian Luca Muttarini ha regolarmente preso servizio;

DATO ATTO che rimangono invariate le disposizioni relative a trattamento economico, oneri finanziari, obblighi e garanzie, fatta salva la diversa ripartizione delle spese che risulta così suddivisa: 29% a carico del Comune di Canneto Pavese, 23% a carico del Comune di Castana, 14% a carico del Comune di Montescano, 17% a carico del Comune di Arena Po e 17% a carico del Comune di Portalbera;

RICHIAMATI:

- a) il CCNL per i Segretari Comunali sottoscritto in data 16.05.2001 per il quadriennio normativo 1998 - 2001 e per il biennio economico 1998 – 1999;
- b) il CCNL 14.12.2010, valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, nonché il CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008-2009;
- c) il CCNL per i Segretari Comunali del 17.12.2020 con particolare riferimento agli articoli da 105 a 108;

VISTE le tabelle di cui agli artt. 106 e 107 del CCNL 17.12.2020 relative alla nuova retribuzione tabellare dei Segretari Comunali, in base alla classe di appartenenza dell’ente, con decorrenza 01.01.2018, alla nuova retribuzione tabellare dopo il conglobamento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) con decorrenza dal 01.01.2018, alla nuova retribuzione di posizione dal 01.01.2018;

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell’Interno del 21.10.2020 avente a oggetto “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 30-11-2020;

VISTO in particolare l’art. 3) commi 1) e 2) “L’inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell’assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall’ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell’onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata”;

DATO ATTO che il valore complessivo annuo lordo, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all’art. 3, comma 6, del CCNL 01.03.2011, è rideterminato come segue: FASCIA B per incarichi in Enti tra 3.000 e 10.000 abitanti Euro 8.230,00;

COMUNE DI ARENA PO PROVINCIA DI PAVIA

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 45 comma 1 del CCNL 16.05.2001 "Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1 da a) ad e) in godimento"; *nello specifico* la percentuale è calcolata sulle seguenti voci retributive: trattamento stipendiale, indennità di vacanza contrattuale, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione;

RICHIAMATI:

- a) l'art. 41, comma 1, del CCNL 16.5.2001 il quale prevede che la retribuzione di posizione sia collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il Segretario è titolare;
- b) l'art. 41, comma 5 del CCNL 16.05.2001 che istituisce il c.d. meccanismo del "galleggiamento" e prevede che gli enti assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa;
- c) l'art. 107) comma 2) del CCNL 17.12.2020 "Fermo restando l'art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l'art. 16-ter comma 11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5 del CCNL del 16/5/2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1"
- d) l'art. 107) comma 3) "Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l'eventuale differenziale di retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL del 16/5/2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi:
 - Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B;
 - Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.

VISTO il parere n. 5/2011 del Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in base al quale il "galleggiamento" rappresenta per l'Ente uno specifico obbligo contrattuale e il compenso deve essere corrisposto dall'Ente capofila; si ritiene che *"qualora all'interno degli enti che hanno sottoscritto il patto convenzionale sia presente un funzionario, ovvero un dirigente, che percepisca una retribuzione di posizione maggiore a quella erogata al segretario della medesima convenzione, il meccanismo del galleggiamento rappresenti per l'ente un preciso obbligo contrattuale"*;

CONSIDERATO altresì che il citato parere rappresenta, inoltre, che gli effetti derivanti dall'applicazione dell'istituto del galleggiamento debbano ricadere, in quanto realizza un unico soggetto giuridico, sulla sede di segreteria convenzionata complessivamente considerata e i relativi oneri, quindi, ripartiti secondo la proporzione percentuale di spesa prevista nel patto convenzionale;

RILEVATO quindi che il galleggiamento opera rispetto alla posizione più elevata esistente all'interno della Convenzione e che nell'accordo convenzionale non sono previsti diversi criteri di riparto;

DATO ATTO che, nell'ambito della convenzione, l'importo più elevato della retribuzione di posizione erogata ai responsabili dei servizi ammonta ad € 16.000,00 annui (Responsabile Area Tecnica del Comune di Canneto Pavese);

VISTO il Decreto Sindacale n.3 del 30.06.2022 dell'Unione dei Comuni di Prima Collina avente a oggetto "Attribuzione al Segretario dell'Unione della responsabilità del servizio finanziario. Determinazione maggiorazione della retribuzione di posizione" con decorrenza 01.07.2022;

CONSIDERATO che la predetta maggiorazione è corrisposta direttamente dall'Ente che ha emanato il provvedimento di attribuzione, così come previsti dai patti convenzionali all'art. 8);

DATO ATTO che l'incremento riconosciuto alla retribuzione di posizione, con decorrenza 01.07.2022, si considera ai fini del calcolo dell'istituto del galleggiamento:

- a) rif. parere ARAN AFL24 del 06.04.2021 *"il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'Ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16.05.2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1"*;
- b) rif. Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza del 09.05.2022 n. 14675 in base alla quale la perequazione deve essere operata con riferimento alla sola retribuzione di posizione, già integrata dell'indennità aggiuntiva e non dare prima corso al riallineamento e poi applicare la maggiorazione;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del Segretario Comunale, come stabilito dalla vigente normativa alla luce di quanto sopra esposto;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da intendersi, quest'ultima in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli Enti Locali, dalle norme degli ultimi anni;

RILEVATO che il Dott. Gian Luca Muttarini assume anche l'incarico di Segretario dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, costituita dai Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano, di cui alla convenzione di segreteria richiamata, in quanto il comma 5-ter dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, introdotto dall'[articolo 1, comma 105, lettera c\), legge n. 56 del 2014](#), dispone che il Presidente dell'Unione di Comuni si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che, in forza delle citate disposizioni normative e convenzionali nonché dell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di posizione da parte dell'Unione dei Comuni di Prima Collina a far data dal 01.07.2022, si rende necessario quantificare la retribuzione complessiva del segretario comunale distinguendo il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022 e il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022 (sono fatte salve eventuali e future modifiche normative o convenzionali);

ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

2. DI ATTRIBUIRE al Segretario Comunale, Dott. Gian Luca Muttarini, titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera (PV) il seguente trattamento economico con allineamento della retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Comunale titolare *alla più alta retribuzione di posizione attualmente in godimento da parte dei Responsabili di Servizio all'interno della Convenzione:*

		per 13 mensilità
A	Retribuzione tabellare (CCNL Segretari Comunali e Provinciali 17.12.2020 art. 106)	Euro 45.260,77
B	Assegna ad personam	Euro 424,71
C	Indennità di vacanza contrattuale (IVC)	Euro 463,91*
D	Retribuzione di posizione (art. 107 CCNL 17.12.2020)	Euro 8.230,00
E	Indennità di Convenzione (Art. 45 CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001) 25% di A+B+C+D	Euro 13.594,85
F	Indennità di galleggiamento (Art. 41, comma 5, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001)	Euro 3.907,42°
	TOTALE	Euro 71.881,66

*Euro 24,37 IVC mensile dal 01.01.2019

Euro 10,44 aumento IVC dal 01.04.2022 al 30.06.2022 (mensile Euro 34,81)

Euro 17,41 aumento IVC dal 01.07.2022 (mensile Euro 41,78)

°Indennità di galleggiamento (art. 41, comma 5, CCNL 16.05.2001) periodo 01.01.2022 / 30.06.2022:

Euro 8.230,00 + Euro 3.008,00 (art. 107 comma 3 CCNL 17.12.2020) = Euro 11.238,00

Euro 16.000,00 – Euro 11.238,00 = **Euro 4.762,00/2 = Euro 2.381,00**

Indennità di galleggiamento (art. 41, comma 5, CCNL 16.05.2001) periodo 01.07.2022 / 31.12.2022:

Euro 8.230,00 + Euro 3.008,00 (art. 107 comma 3 CCNL 17.12.2020) + Euro 2.310,30 (maggiorazione retribuzione di posizione Decreto n. 3 del 30.06.2022) = Euro 13.548,30

Euro 16.000,00 – Euro 13.548,30 = **Euro 2.451,70/2= Euro 1.225,85**

Indennità di galleggiamento 13° mensilitàEuro 300,57

3. DI CORRISPONDERE al Segretario Comunale, Dott. Gian Luca Muttarini, i diritti di rogito nella misura spettante dalla vigente normativa.
4. DI DEMANDARE al Servizio Finanziario del Comune capo convenzione tutti gli adempimenti successivi e necessari ai fini dell'esecuzione del presente decreto.

5. DI PUBBLICARE il presente decreto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.
6. DI TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti e ai Sindaci dei Comuni convenzionati oltre che al Presidente dell'Unione di Comuni Prima Collina.

Per quanto non previsto nel presente decreto si demanda alle disposizioni normative e contrattuali

Arena Po, li 03.08.2022

IL SINDACO
Alessandro Belforti

Visto si attesta la regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Silvia Emanuelli